

COMUNE DI CONTRADA - (Provincia di Avellino) - Delibera di C.C. n. 25 del 4/8/2004 - Modifica statuto comunale.

ART. 14

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri componenti, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei voti.

4. nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. in caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. Risulta eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

6. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio ad altra data.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

8. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART. 14-bis

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e i capigruppo, questi ultimi anche informalmente (telefonicamente, via fax, ecc.);
- c) presiede le sedute del Consiglio e ne dirige i lavori;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive i verbali delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- i) è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta;
- j) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

ART. 15

2° comma: sono soppresse le parole "e presieduta".

E' aggiunto il terzo comma:

3. "E' presieduta inizialmente dal Consigliere Anziano, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria occupa il posto immediatamente successivo".

E' aggiunto il quarto comma:

4. "Dopo la convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio procede all'elezione del Presidente e del Vice-presidente".

E' aggiunto il quinto comma:

5. "Il Presidente e il Vice-presidente entrano immediatamente in carica".

ART. 16

Al 2° comma dopo la parola "seduta" sono aggiunte le parole "successivamente all'adempimento di cui al precedente 1° comma provvede alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice-presidente e".

Al 2° comma sono soppresse le parole da "elege" a "n. 223".

ART. 26

2° comma: sono soppresse le parole "sindaco, in qualità";

3° comma: è soppressa la parola "sindaco" e sostituita con "Presidente del Consiglio";

4° comma: sono soppresse le parole "sindaco in qualità di";

ART. 29

5° comma: è soppressa la parola "Sindaco" e sostituita con "Presidente del Consiglio".

ART. 38

2° comma: sono soppresse le parole "nonché il consiglio" .

ART. 70

IL DIFENSORE CIVICO - NOMINA E REQUISITI

1. Il Difensore civico può essere scelto in forma di convenzionamento con uno o più comuni, anche successivamente alla nomina da parte di uno di questi ultimi, o nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Nella prima ipotesi il consiglio adotta una deliberazione di adesione e nella seconda di nomina. In entrambi i casi le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, nella prima votazione, ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, in quelle successive, da tenersi durante la stessa seduta, in numero non superiore a due, ovvero in altra seduta da tenersi nei successivi trenta giorni.

2. Il Difensore civico deve essere dotato di comprovata esperienza nelle discipline giuridico - amministrative e che dia garanzie di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico deve inoltre essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.

4. Il Difensore civico entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di scelta o di nomina.

5. Il Difensore civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha scelto o nominato ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

ART. 70-bis

TRATTAMENTO ECONOMICO - RIMBORSO SPESE

1. Al Difensore civico è attribuita una indennità di funzione, al lordo delle ritenute fiscali, entro i limiti del __30__ per cento dell'indennità attribuita al Sindaco del Comune dal decreto interministeriale di attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al Difensore civico spettano per i viaggi e le mansioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di mansione con le modalità, le misure e con le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Difensore civico non è soggetto ad autorizzazione di organi comunali per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del capoluogo del comune. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal Difensore civico al Presidente del Consiglio Comunale che ne dispone, a mezzo del responsabile del servizio di ragioneria, la liquidazione ed il rimborso.

ART. 83

REGOLAMENTI

CO. 7

I REGOLAMENTI DIVENTANO ESECUTIVI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE.